

## VERIFICA DELLE UTILITÀ RILEVANTI PER IL DEBITORE INCAPIENTE

L'articolo 283 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, dispone al comma:

1. "il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati";

2. "la valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159".

Gli elementi da considerare ai fini del calcolo della "utilità rilevanti", sono il reddito netto annuo del debitore e di quanto occorrente al mantenimento del sovraindebitato incapiente e della sua famiglia, calcolato sulla base del:

- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- importo dell'assegno sociale annuo alla data di presentazione della domanda di esdebitazione ([www.inps.it](http://www.inps.it));
- parametro della scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Il calcolo da eseguire per la verifica delle eventuali "utilità rilevanti", presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente persona fisica meritevole, con un nucleo familiare composto da 4 persone (padre, madre e 2 figli) ed un reddito annuo netto (13 mensilità) di €. 23.400, è il seguente:

(A) Assegno sociale anno 2023 (fonte Inps)	6.542,51
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.542,51)	3.271,25
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	9.813,76
Componenti del nucleo familiare	4
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2016 (nucleo 4 persone)	2,46
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (C x D)	24.141,85
(F) Reddito annuo netto del debitore (€. 1.800 mensili x 13 mensilità)	23.400,00
(G) Utilità rilevanti (F - E)	<b>- 741,85</b>

Dal calcolo eseguito il debitore risulta incapiente in quanto privo delle "utilità rilevanti" di cui all'art. 283 del CCII.

L'utility di cui al foglio di calcolo allegato, predisposto unitamente al Collega Pietro Alberto Grazzi dell'ODCEC di Mantova, che ringrazio, consente di determinare le eventuali utilità rilevanti per l'ammissione o meno alla Procedura di esdebitazione del debitore incapiente.

Roma, 12 luglio 2023

il Referente dell'OCC  
dr. Marco Carbone